

Procedura di certificazione del credito

(Articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

Premessa.....	pag. 1
Istanza di certificazione del credito.....	pag. 2
Avvio della procedura di certificazione.....	pag. 2
Liquidazione del credito e determinazioni conseguenti.....	pag. 3
Certificazione del credito e comunicazione al creditore.....	pag. 4
Pagamento del credito ceduto.....	pag. 5

ALLEGATI:

- 1) Schema delle verifiche e delle corrispondenti determinazioni da effettuare per la liquidazione del credito
- 2) DECRETO 19 maggio 2009
- 3) D.M. 19-5-2009 - Allegato 1
- 4) D.M. 19-5-2009 - Allegato 2



Premessa

Con la presente procedura di "Certificazione del credito", la Regione Molise, in qualità di ente finanziatore, intende offrire ai fornitori uno strumento che, aggiungendosi agli altri interventi finanziari regionali anticrisi, concorre ad incrementare la situazione di liquidità del sistema produttivo attraverso la cessione di crediti *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati.

Questa misura fa riferimento:

- alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009 (allegato al testo), che è intervenuto disciplinandone le modalità di attuazione;
- alla Legge regionale n. 3/2010 "Legge Finanziaria regionale 2010", art.2, comma 1°.¹

Di seguito si individuano gli adempimenti che devono essere attuati dalle strutture regionali responsabili della gestione della procedura di spesa, nelle forme e con le modalità previste

¹ Art. 2 " Disposizioni per le imprese creditrici verso la Regione ed altri enti e per le imprese debentrici verso il sistema creditizio"

1. Al fine di conseguire un pronto ed efficace smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese verso la Regione Molise e verso gli enti pubblici da questa finanziati, nell'ambito delle operazioni previste dal piano Anticrisi ed in linea con i contenuti dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la Giunta regionale definisce con proprio atto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni riferite a:

- a) rilascio della certificazione del credito in coerenza con lo schema previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia del 19 maggio 2009;
- b) validità ed utilizzo della certificazione medesima;
- c) accordi con gli Istituti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL, Cassa Edile nonché con l'Agenzia delle Entrate per la definizione delle procedure che permettano eventuali compensazioni di debiti contributivi da parte di soggetti debitori con i crediti vantati verso l'Amministrazione regionale;
- d) modalità e termini dell'anticipazione dei crediti.

dall'ordinamento contabile della Regione Molise, delineando la procedura attraverso la quale possono essere accolte le istanze delle imprese creditrici verso la regione Molise e verso gli enti pubblici da questa finanziati, rilasciando la relativa certificazione.

La regione Molise e gli Enti Pubblici da questa finanziati, ad eccezione dell'A.S.Re.M., per la quale trova applicazione il decreto del Commissario ad Acta n. 9 del 11 marzo 2010 concernente lo smobilizzo rotativo dei debiti, per il tramite di un intermediario finanziario, dovranno pertanto attenersi alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, ai fini della procedura di certificazione del credito.

Istanza di certificazione del credito

Le seguenti disposizioni valgono per l'anno 2010, quindi i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della regione, e degli enti pubblici da questa finanziati, per **somministrazioni, forniture e appalti**, possono presentare la loro istanza facendola pervenire **non oltre il 30 settembre 2010**. L'istanza deve essere redatta dal creditore utilizzando lo specifico modello Allegato 1 al DM 19-05-2009 (allegato alla presente), con l'indicazione completa e dettagliata delle informazioni ivi richieste. Nell'istanza di certificazione il creditore deve indicare la Regione Molise come amministrazione interessata, specificando come *ufficio competente*:

- *sia la struttura regionale che sta gestendo il procedimento di spesa in relazione al quale il creditore presenta l'istanza;*
- *sia la Direzione Generale I – Servizio Politiche Finanziarie, Via Genova n. 86100, Campobasso.*

A quest'ultima direzione regionale devono essere trasmesse le istanze.



Avvio della procedura di certificazione

Alla istanza fa seguito l'avvio della procedura di certificazione che si concluderà, nel termine ordinario di 20 giorni dal ricevimento presso l'Ufficio sopra indicato, così come previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009. Ricevuta l'istanza, il dirigente responsabile del Servizio Politiche Finanziarie preliminarmente:

- verifica la struttura regionale competente a gestire la spesa e quindi ad assumere le relative determinazioni indicate nella istanza;
- verifica, presso Equitalia, quanto previsto dall'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973

Per adottare l'atto che conclude la procedura, il dirigente responsabile del Servizio Politiche Finanziarie, procederà sulla base delle determinazioni assunte dal dirigente regionale competente, intendendo quest'ultimo come il dirigente regionale incaricato della gestione – con specifico riferimento alle fasi dell'impegno e della liquidazione – del procedimento di spesa in relazione alla quale il creditore presenta l'istanza.

Il dirigente responsabile del Servizio Politiche Finanziarie può adottare uno dei seguenti provvedimenti:

1. certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile con indicazione del relativo importo;
2. determinare che non è possibile certificare, perché a) il credito è insussistente o inesigibile; b) per mancanza delle condizioni oggettive, di copertura finanziaria; o c) per ragioni connesse alla attivazione di altri procedimenti.

Successivamente all'adozione del provvedimento, il dirigente responsabile del Servizio Politiche Finanziarie, provvede:

- a) a darne tempestiva comunicazione all'interessato, entro il termine di 15 giorni;

- b) a comunicare al dirigente regionale competente la richiesta di *liquidazione del credito*.

Poiché la regione Molise è assoggettata al patto di stabilità, nell'atto di certificazione, va obbligatoriamente indicato il periodo temporale entro il quale procedere al pagamento in favore delle banche e degli altri intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità, nel rispetto dei limiti consentiti dagli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Liquidazione del credito e determinazioni conseguenti



Ai fini della definizione di "*credito certificabile*" occorre fare riferimento alle fasi di gestione della spesa così come regolate dall'ordinamento contabile regionale (cfr L.R. n. 4/2002). In particolare, si deve far riferimento, così come specificato nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009:

- alla fase dell'impegno di spesa, che sorge a fronte di una obbligazione giuridicamente perfezionata e implica che sia determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità del pertinente capitolo di spesa;
- alla fase della liquidazione di spesa, nella quale si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore.

Il dirigente regionale competente che riceve la richiesta di *liquidazione del credito* preordinata alla certificazione, deve preliminarmente verificare la copertura finanziaria della obbligazione sottostante (per es. che non siano decorsi i termini di mantenimento a bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale di contabilità). Nell'ipotesi di importi destinati alla Regione con appositi decreti ministeriali, per i quali non si è ancora completata la procedura di trasferimento effettivo degli stessi, il dirigente regionale competente conclude l'istruttoria preordinata alla certificazione del credito con esito positivo, richiamando la disposizione (norma, decreto, ecc.) di assegnazione, e successivamente all'effettiva rimessa statale, provvede, con propria determinazione, alla regolarizzazione contabile.

Se sussiste idonea copertura finanziaria, il dirigente regionale competente procede in base alle disposizioni di cui all'articolo 52 della legge regionale di contabilità, *con esclusivo riferimento ai crediti riferiti a somministrazioni, forniture e appalti*.

L'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi precisa che la "*cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto esclusa [escluda] la cedibilità del credito medesimo*". Pertanto il dirigente regionale competente deve verificare se esistono condizioni che ostino alla cessione del credito, tenendo conto che - in ogni caso - la cessione del credito certificato, deve essere redatta e notificata in base alle disposizioni dell'articolo 117 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163².

² D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 117 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di

In particolare il comma 5 dell'art. 117 del Dlgs 163/2006 così recita *"In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato"*.

Per tener conto di queste peculiarità, pertanto, l'istruttoria preordinata alla liquidazione del credito nell'ambito della procedura di certificazione, richiede che le verifiche istruttorie (di cui si fornisce uno schema in allegato), siano recepite con apposita determinazione del dirigente competente attestante che:

- l'importo del credito sia certo, liquido ed esigibile, con separata evidenza delle eventuali ritenute, ovvero che
- l'importo del credito sia insussistente o inesigibile ovvero che:
- trattasi di un credito non certificabile per mancanza delle condizioni oggettive o di copertura finanziaria.

Al fine di rispettare il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza per il rilascio della certificazione, così come previsto dalla richiamata normativa, il dirigente regionale competente dovrà far pervenire alla Direzione Generale I – Servizio Politiche Finanziarie, la liquidazione del credito e le determinazioni conseguenti entro 10 giorni dal ricevimento della corrispondente richiesta e, di conseguenza, il dirigente responsabile del Servizio Politiche Finanziarie provvederà nei successivi 10 giorni per quanto di propria competenza.

Certificazione del credito e comunicazione al creditore



Il dirigente responsabile del Servizio Politiche Finanziarie, sulla base delle determinazioni del dirigente regionale competente che ha effettuato la liquidazione del credito e assunto le conseguenti determinazioni, dispone con proprio atto sulla base del fac-simile allegato al Decreto del Ministero delle Finanze 19-5-2009:

- la certificazione che il credito è certo, liquido ed esigibile con indicazione del relativo importo;
- la determinazione che non è possibile certificare, perché il credito è insussistente o inesigibile, ovvero per mancanza delle condizioni oggettive, di copertura finanziaria o per ragioni connesse alla attivazione di altri procedimenti.

Nell'atto di certificazione, il credito sarà indicato nel suo importo complessivo con separata indicazione dell'importo delle ritenute fiscali, delle compensazioni per eventuali esposizioni debitorie del creditore istante nei confronti della amministrazione regionale e da eventuali altre trattenute da effettuarsi all'atto del pagamento.

Per i crediti di importo superiore ai diecimila euro, il responsabile del Servizio Politiche Finanziarie, prima di rilasciare la certificazione, procede alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo quanto prescritto nel

progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione (185).

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009. In caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere rilasciata al netto delle somme ancora dovute.

Nell'atto di certificazione, inoltre, dovrà essere specificato che il pagamento dell'importo del credito certificato, al netto delle trattenute *qualora previste*, sarà effettuato con bonifico bancario in unica soluzione entro 45 giorni a partire dalla data di ricevimento del provvedimento di certificazione, a favore della banca o intermediario finanziario specificata nella notifica della cessione del credito.

Alla notifica dovrà essere allegata la scheda anagrafica contenente le coordinate bancarie per il pagamento.

Al creditore istante dovrà essere comunicato tempestivamente l'atto che certifica il credito e/o che assume le diverse e conseguenti determinazioni. Nel caso di determinazione negativa va assicurata la modalità di comunicazione idonea anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, comma 3, del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163.

Pagamento del credito ceduto

Apposita struttura, denominata "Centro di Monitoraggio", da individuare con apposita determinazione direttoriale, provvederà a gestire la procedura che qui ci occupa. Nello specifico, il suddetto Centro di Monitoraggio, sarà presieduto dai responsabili del:

- Servizio Politiche Finanziarie;
- Servizio Bilancio e Controllo Finanziario e di Gestione;
- Servizio Entrate Regionali e Tributi – Monitoraggio finanziario delle politiche sanitarie e sociali

e potrà avvalersi di risorse umane e strumentali che risulteranno necessarie a garantire, in termini di efficacia ed efficienza, l'esecuzione dei propri compiti istituzionali.

La cessione del credito avviene nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e della disciplina della cessione dei crediti d'impresa, (L. 52/91) cui si rimanda per quanto non espressamente previsto nel presente documento.

Per informazioni:

Direzione Generale I
Servizio Politiche Finanziarie
Dirigente regionale responsabile: Dott. Antonio Guerrizio
Tel.....
fax:.....
e-mail:





ALLEGATO 1)

Schema delle verifiche e delle corrispondenti determinazioni da effettuare per la liquidazione del credito

Nell'ambito dell'istruttoria effettuata ai sensi dall'articolo 52 LR 4/2002, il dirigente regionale competente deve verificare in particolare:

- che ai fini del credito di cui è fatta istanza di certificazione, **esiste l'obbligazione**, è regolarmente assunta nei confronti del richiedente con atto amministrativo (indicare i riferimenti degli atti amministrativi), ed è ancora **sussistente**.
- che **l'obbligazione ha fonte contrattuale**, riscontrando i dati indicati dall'istante (numero e data di Repertorio del relativo contratto).
- che l'obbligazione **rientra nella tipologia ammessa** (somministrazioni, forniture e appalti).
- che la documentazione di spesa fornita in allegato alla istanza, **comprova il diritto acquisito dal creditore** in base alle condizioni contrattualmente previste
- che l'ammontare del credito complessivo **è certo, liquido ed esigibile** e corrisponde a quello indicato nell'istanza nella misura lorda di euro
- che **esiste idonea copertura finanziaria a carico del bilancio regionale**, da individuare con riferimento al capitolo di spesa, all'impegno di spesa e all'esercizio finanziario.
- che **non vi sono esposizioni debitorie del creditore in relazione al medesimo rapporto contrattuale**, che richiedono una compensazione con il credito in oggetto.
- che non vi sono condizioni che **ostano alla cessione del credito** in oggetto

Le risultanze istruttorie delle verifiche e dei conteggi effettuati, **devono risultare nell'apposita determina che il dirigente regionale competente adotta in ordine al riconoscimento di un credito certo liquido ed esigibile, ovvero alla sua inesistenza, inesigibilità o insussistenza. Deve inoltre risultare se trattasi di un credito non certificabile per mancanza delle condizioni oggettive o di copertura finanziaria.**

ALLEGATO 2)



DECRETO 19 maggio 2009

Disciplina delle modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi.

(G.U. n. 157 del 9-7-2009)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», (di seguito decreto legge n. 185/2008);

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 185/2008, che prevede quanto segue: «Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto esclusa [escluda] la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare gli artt. 77-bis e 77-ter concernenti il Patto di stabilità interno per enti locali e regioni;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ed in particolare gli artt. 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico degli Enti locali e, in particolare: gli articoli 182-185 che individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti locali; l'art. 191, concernente regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese che prevede, tra l'altro, che «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile

registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, gli artt. 69 e 70 in materia di cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 con il quale e' stato emanato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-bis, concernente «Disposizioni su pagamenti delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che ai fini della definizione di credito certificabile occorre fare riferimento: all'impegno di spesa che, sorto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità del pertinente capitolo di spesa; alla liquidazione che costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

Dovendosi procedere alla disciplina delle modalità di attuazione del citato art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in modo da assicurare liquidità alle imprese che risultano titolari di crediti riconosciuti o certificati dalle amministrazioni pubbliche debtrici;

Decreta:

Art. 1.

1. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello «Allegato 1» al presente decreto, ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, può certificare, utilizzando il modello «Allegato 2» al presente decreto, che il credito e' certo, liquido ed esigibile, ovvero può rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità, nel rispetto dei limiti consentiti dagli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice procede alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme ancora dovute.



4. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'amministrazione debitrice, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto, al netto della compensazione tra debiti e crediti del privato, opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

5. La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 70, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

6. La cessione del credito avviene nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.



ALLEGATI N. 3 e N. 4

al Decreto del MINISTRO dell'ECONOMIA e delle FINANZE del 19 maggio 2009



D.M. 19-5-2009 - Allegato 1

ALLEGATO I
(alla Amministrazione debitrice)

Oggetto: *Istanza per la cessione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del n. , di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi).*

DATI DEL CREDITORE

a) (persona fisica)

Cognome e Nome _____

Luogo e Data di Nascita _____

Residenza (indirizzo completo) _____

Codice Fiscale _____ Partita

I.V.A. _____

Riferimenti telefonici _____ Telefax

E-mail _____

Coordinate Bancarie (ABI, CAB, numero c/c) _____

b) (persona giuridica)

Denominazione

Ragione

Sociale

Capitale Sociale

Sede Legale (indirizzo completo)

Sede Operativa (indirizzo completo)

Iscrizione CCIAA

Iscrizione

nel Registro delle Imprese



Codice Fiscale _____

Partita I.V.A. _____

Legale

Rappresentante (*Cognome e Nome, Luogo e Data di Nascita, estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza*)

_____ Riferimenti Telefonici

Telefax _____

E-mail _____

Coordinate Bancarie (ABI, CAB, numero c/c) _____

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione _____

Ufficio Competente _____

Codice Fiscale _____

Sede _____ (indirizzo completo)

Riferimenti Telefonici _____

Telefax _____

E-mail _____

Altro (riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile all'individuazione dell'amministrazione statale interessata)



ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE COMPROVANTI IL CREDITO

Credito complessivo di euro (in cifre e in lettere)

per (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti, nonché numero e data di
Repertorio _____ del _____ relativo
contratto) _____

Documenti di Spesa relativi al credito (fattura/parcella/certificato di pagamento/ecc., con
indicazione del numero, della data e dell'importo)

Altro (riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile all'individuazione del
credito)

Luogo e Data _____

Sottoscrizione _____

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati
personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del n. , finalizzate alla
cessione dei crediti.

Luogo e Data _____

Sottoscrizione _____



D.M. 19-5-2009 - Allegato 2

ALLEGATO 2

Da redigere su carta intestata **dell'Ufficio di Ragioneria competente** (Denominazione, Ufficio, Indirizzo, Telefono, Telefax, E-mail, ecc.).

Vista l'istanza presentata da (dati del creditore) in data (...) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del **n. di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis**, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi), ricevuta in data (...);

Visti gli atti d'ufficio:

Riscontrato che il credito complessivo di euro (in cifre e in lettere)
per (descrizione di somministrazioni, forniture e appalti,
nonché numero e data di Repertorio del relativo contratto)

di cui risulta titolare il creditore istante come sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del (...); [ovvero, nel caso di certificazione negativa, occorrerà riscontrare che il credito *non* è certo, liquido, ed esigibile];

SI CERTIFICA

- a) Che il credito complessivo di euro (in cifre e in lettere) di cui
risulta titolare il creditore sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del (...);
- b) per il medesimo credito
sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio (...); ovvero
si è verificata perenzione amministrativa;
- c) il credito trova copertura sugli **stanziamenti** del Capitolo di spesa ();

per i soli enti assoggettati al patto di stabilità interno:

- d) che, ai **fini** del rispetto del patto di stabilità interno, l'importo del credito potrà essere corrisposto alla banca o istituto finanziario, entro la data del (...) e con l'indicazione delle modalità (in unica soluzione, ovvero in via dilazionata)".

che il credito sopra indicato è risultato totalmente/parzialmente insussistente inesigibile



per le seguenti ragioni:

Luogo e Data _____

Sottoscrizione _____

